

ASSOCIAZIONE “Saraj”

Uomini e culture nel mondo.

STATUTO

ART.1 COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione "Saraj" che si propone la disciplina organica delle attività inerenti

ART.2 SEDE

L'associazione culturale ha sede legale in V. Fratelli Rosselli 25/6, 20138 Milano.

E' facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la sede in altro luogo anche in Comune diverso purché in Italia oppure istituire sedi secondarie, uffici, dipendenze, rappresentanze in altri Comuni o all'estero.

ART.3 OGGETTO E SCOPO

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e agisce in pieno rispetto delle ideologie politiche e di fede di ognuno.

3.2 Scopo dell'associazione è:

- a) Promuovere, propagandare, organizzare attività educative, formative e culturali che riguardano l'educazione alla pace, alla mondialità, all'interculturalità, all'ambiente, al territorio e alla nonviolenza;
- b) Promuovere lo studio e gestire la pubblicazione di opere per una maggiore divulgazione delle attività e delle tematiche inerenti l'educazione alla pace, alla mondialità, all'interculturalità, all'ambiente, al territorio e alla nonviolenza e per un approccio più competente alle stesse;
- c) Istituire corsi, eventi di formazione ed incontri culturali inerenti l'educazione alla pace, alla mondialità, all'interculturalità, all'ambiente, al territorio e alla nonviolenza;
- d) Cercare una collaborazione con il mondo istituzionale della scuola quale ambiente privilegiato per la promozione e lo sviluppo dell'educazione alla pace, alla mondialità, all'interculturalità, all'ambiente, al territorio e alla nonviolenza;
- e) Favorire i rapporti di collaborazione tecnica e morale con gli altri Enti ed Associazioni affini, nonché con tutti gli enti educativi, formativi e di cooperazione internazionale;
- f) Organizzare per i propri soci dei momenti di pieno coinvolgimento nelle zone di grande interesse politico e culturale del mondo attraverso stage guidati e campi di lavoro. L'obiettivo sarà quello di vivere delle esperienze non mediate, a contatto diretto con le tematiche che in quel luogo prendono forma, utilizzando gli strumenti del volontariato, della condivisione quotidiana con la gente del posto, dell'incontro con personaggi di grande interesse culturale, politico, religioso.

3.3 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART.4 ENTRATE

L'associazione provvede al proprio sostenimento con i seguenti mezzi:

- 1) Quote associative che verranno stabilite a cura del Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea generale dei soci;
- 2) donazioni, lasciti ed elargizioni dei privati;
- 3) contributi di enti privati e pubblici.

ART.5 DURATA

L'associazione Saraj ha durata illimitata.

ART.6 SOCI FONDATORI

I soci fondatori sono:

- CHIARA ANNA GIULIANI, nata a Milano il 25/03/1973 e residente in Via Terragni 30 20148 Milano; codice fiscale GLNCRN73C65F205G
- MAURO ZINGRINI, nato a Milano il 30/01/1976 e residente in Via Lomellina 18 20131 Milano; codice fiscale ZNGMRA76A30F205S

- FRANCESCO NASTASI, nato a Milano il 23/09/1977 e residente in Via Compagnoni 34 20129 Milano; codice fiscale NSTFNC77P23F205I
- ROBERTO CAPUCCIATI, nato a Milano il 09/07/1965 e residente in Alzaia Naviglio Grande 150 20100 Milano , codice fiscale CPCRRRT65L09F205H .
- PIETRO BARONI, nato a Milano il 30/12/1977 e residente in Via del Tago 12, 20161 Milano; Codice fiscale BRNPTR77T30F205S .
- ANDREA BROGGI, nato a Vercelli il 9/4/1973 e residente in Via Giovine Italia 23, 13100 Vercelli; Codice fiscale BRGNDR73D09L750V.
- SILVIA GRILLI, nata a Milano il 3/2/1968 e residente in Via V. Fratelli Rosselli 25/6, 20138 Milano; Codice fiscale GRLSNV68V43F205G.

ART.7 ADERENTI

- 7.1 Sono aderenti dell'Associazione:
- i Fondatori;
 - i Soci dell'Associazione;
 - i Soci Benemeriti.
- 7.2 All'associazione possono iscriversi, in qualità di soci, tutte le persone, di ambo i sessi, che sono interessate alle tematiche promosse dall'associazione, che si riconoscono nello statuto e desiderano sostenere l'attività della associazione.
I minori dovranno avere l'autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.
- 7.3 L'ammissione a socio è concessa dal Consiglio Direttivo a chiunque ne faccia domanda e ne sia ritenuto idoneo.
- 7.4 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
- 7.5 La quota o il contributo associativo non è soggetto a rivalutazione ed è intrasmissibile.
- 7.6 L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- 7.7 Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione.
- 7.8 Sono Soci dell'Associazione gli aderenti.
- 7.9 Sono Soci Benemeriti gli aderenti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
- 7.10 La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.
Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

ART.8

- 8.1 I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché al perseguimento delle finalità sociali previste.
- 8.2 I soci in regola con la quota associativa annuale hanno diritto di frequentare la sede negli orari e nelle modalità decise dal Consiglio Direttivo; di venire informati e di partecipare ad ogni attività organizzata; di servirsi del materiale didattico illustrativo in dotazione all'associazione rispettando le norme del Consiglio Direttivo.

ART.9

- 9.1 La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari o danneggi l'associazione o comunque non operi in conformità del presente statuto e delle deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali.
- 9.2 Il socio può, altresì, essere escluso per morosità nel versamento della quota sociale da eseguirsi entro il 31 gennaio di ogni anno o per quanto si renda colpevole di azioni immorali e/o tenga un comportamento lesivo al prestigio della associazione.

- 9.3 In caso di messa in atto di una procedura di esclusione dalla qualifica di socio, l'accertamento della motivazione spetta al Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto, in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio Arbitrale.

ART. 11 ASSEMBLEA

- 11.1 L'assemblea generale è costituita da tutti i soci che risultino iscritti nell'apposito libro ed è ordinaria o straordinaria.
- 11.2 L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.
- 11.3 L'assemblea ordinaria, inoltre, è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno il 20% dei soci. L'assemblea ordinaria:
- vota la relazione tecnico morale al rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo predisposta dal Consiglio Direttivo;
 - propone i programmi e le attività;
 - vota in merito ai regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo; elegge i membri del Consiglio Direttivo; determina i compensi ed i rimborsi spese in armonia con le disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460;
 - approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
 - delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'entità delle quote associative.
- 11.4 L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno il 20% dei soci. L'assemblea dei soci straordinaria:
- delibera sulle modifiche dello statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
 - delibera su tutti gli altri argomenti che verranno sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale, inerente all'Associazione;
 - delibera lo scioglimento dell'associazione.

ART. 12

- 12.1 L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.
- 12.2 Possono partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con la quota dell'anno sociale in corso. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente ovvero, su designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente l'Associazione. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale, trascritto su apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 12.3 L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata con lettera, fax, e-mail o altro manoscritto da inviarsi con anticipo di almeno 15 gg. dalla data fissata, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora sia della prima che della seconda convocazione, la quale ultima può avere luogo nella stessa giornata della prima.
- 12.4 Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione, occorre la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
- 12.5 Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad un altro aderente all'Associazione

che non sia un Amministratore o un dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

- 12.6 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- 12.7 Gli amministratori non hanno voto nelle delibere che riguardano la loro responsabilità.
- 12.8 Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza degli aderenti l'Associazione, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le delibere di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi degli aderenti l'Associazione, tanto in prima che in seconda convocazione.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

- 13.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un consigliere ogni dieci associati, con un minimo di tre membri ed un massimo di dieci compreso il Presidente. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, la rappresentanza dell'Associazione può essere conferita ad altri membri del Consiglio ovvero a terzi.
- 13.2 I consiglieri devono essere aderenti l'Associazione e durano in carica due anni. Possono essere rieletti e possono essere revocati in ogni momento dall'Assemblea dei soci per giusta causa.
- 13.3 Il Consiglio Direttivo provvede a:
- Eleggere con votazione separata e successiva, il Presidente del Consiglio Direttivo che avrà le funzioni di Presidente dell'Associazione;
 - Eleggere tra i suoi membri un Vicepresidente;
 - Convocare l'assemblea generale degli associati, ordinaria e straordinaria;
 - Predisporre i programmi di attività utili per il perseguimento degli scopi sociali;
 - Nominare il Collegio Arbitrale quando ciò fosse richiesto;
 - Redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo al 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - Redigere la relazione tecnico morale al rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
 - Proporre all'Assemblea dei soci l'importo delle quote associative;
 - Compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello statuto e delle delibere dell'Assemblea dei soci, nonché curare l'amministrazione del comitato e compiere ogni altra operazione utile al raggiungimento degli scopi associativi;
 - Proporre all'Assemblea dei soci l'assunzione di personale dipendente, ove ritenuto necessario, proponendo nel contempo la relativa retribuzione;
 - Deliberare qualsiasi altro provvedimento necessario al funzionamento dell'Associazione.
- 13.3 I consiglieri che, nel corso del loro mandato, rendessero vacante la carica, o non si rendessero disponibili per le necessarie riunioni del consiglio, vengono sostituiti dagli associati che nella graduatoria elettorale hanno riportato il maggior numero di voti. I consiglieri subentrati in carica vi permangono sino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato ai membri sostituiti.
- 13.4 Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
- 13.5 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dal Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento.
- 13.6 Tutti i consiglieri dovranno essere preavvisati, con lettera, fax, e-mail o altro manoscritto con almeno 5 giorni di anticipo, sulla data, ora, luogo e ordine del giorno dell'adunanza, o mediante comunicazione telefonica almeno 24 ore prima.
- 13.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 13.8 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di questi dal più anziano di età dei presenti.

13.9 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta.

ART.14 COLLEGIO ARBITRALE

14.1 Il Collegio Arbitrale è composto da cinque membri dell'Associazione scelti dal Consiglio Direttivo. Non possono far parte del Collegio Arbitrale i membri del Consiglio Direttivo e i dipendenti l'Associazione.

14.2 Il Collegio Arbitrale delibera in merito alla esclusione degli associati dall'Associazione. Il Collegio Arbitrale dura in carica per un massimo di due deliberazioni in merito.

14.3 Per le convocazioni delle adunanze del Collegio Arbitrale e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

ART.15 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

15.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio Arbitrale nonché il libro degli aderenti l'Associazione.

15.2 I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 16 AVANZI DI GESTIONE-UTILI-TUTELA DEGLI ASSOCIATI

16.1 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

16.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

16.3 L'associazione è obbligata a destinare gli utili e gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.

16.4 L'associazione non può cedere beni o prestare servizi diversi da quelli previsti dal presente statuto, a condizioni più favorevoli, ai soci, agli associati, ai partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte.

16.5 L'associazione non può tutelare o promuovere gli interessi economici dei soci fondatori o degli associati o di coloro che sono legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito o dei soggetti che effettuassero erogazioni liberali nei confronti dell'associazione, nonché dei coniugi, parenti o affini entro il quarto grado.

ART. 17 RENDICONTO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. La richiesta di copie è a spese del richiedente.

ART. 18 SCIOGLIMENTO

L'associazione si può sciogliere per il venir meno della pluralità dei soci o per deliberazione dell'assemblea generale dei soci con le maggioranze previste.

Con la stessa deliberazione l'assemblea dispone la devoluzione del patrimonio sociale ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui al Part. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente statuto si richiamano le norme di cui ai capi 2 e 3 del Titolo II, libro primo del cod. civ. Per tutte le norme non previste dalla legge, dallo statuto o dal regolamento interno, valgono le decisioni prese dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.